



Ministero dello Sviluppo Economico

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, di seguito denominata legge di bilancio 2022, che prevede nell'ambito delle misure di erogazione di contributi per i decoder una nuova iniziativa regolamentata dai commi 480 – 485;

VISTO l'articolo 1, comma 480, della Legge bilancio 2022 che ha autorizzato un'ulteriore spesa di 68 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di proseguire e potenziare gli interventi attuati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c) della legge n. 205/2017;

TENUTO CONTO che il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 può procedere, su richiesta dei soggetti aventi titolo ai benefici di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che vantano una età anagrafica, alla data di entrata in vigore della presente legge, pari o superiore a 70 anni e che godano di un trattamento pensionistico non superiore a euro 20.000 annui, alla presa in carico dai produttori e alla consegna, presso il domicilio dell'interessato, di decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con standard trasmissivi (DVB-T2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30;

VISTO l'articolo 1, comma 484, della legge di bilancio 2022 secondo cui l'INPS, gli altri istituti previdenziali e l'agenzia delle entrate forniscono i dati degli aventi diritto ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 480 a 485 della legge di bilancio 2022 e che il fornitore procede alla comunicazione agli aventi diritto, mediante comunicazione individuale, di idonea informativa sulle modalità di richiesta e gestione della misura sulla base di quanto definito nella convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico;

TENUTO CONTO che presso INPS è istituito il Casellario Centrale delle Pensioni per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e degli elementi relativi ai titolari di trattamenti pensionistici (art. 6 del DL 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, che sostituisce i commi primo, secondo e terzo dell'articolo unico del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388) la cui banca dati sarà utilizzata per individuare i soggetti aventi diritto;

VISTO l'articolo 1, comma 485, della legge di bilancio 2022 che dispone che con decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico possono essere adottate indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 480 a 484;

VISTO l'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'Amministrazione Digitale"), così come modificato e integrato dal decreto legislativo 22 agosto 2016, n. 179, e successivamente dal decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, il quale prevede che "qualunque dato trattato da una Pubblica Amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre Amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive";

VISTO l'articolo 69, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale che prevede che le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali;



Ministero dello Sviluppo Economico

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che “[...] le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune” e che la stipula dei suddetti accordi deve avvenire in forma digitale, ai sensi di quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 15 medesimo;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021;

VISTO l'articolo 2-ter commi 1, 1-bis, 2 e 3 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021

VISTO il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 riportante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche;

VISTA la Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico in data 28 gennaio 2020 per l'individuazione dei soggetti attraverso i quali il Ministero esercita le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679;

RILEVATO che per i soggetti pubblici, il trattamento è lecito solo se necessario “per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri” (art. 6, par. 1, lett. e), par. 2 e par. 3, lett. b) del Regolamento UE 2016/679) e deve sempre integrare le necessarie garanzie per tutelare i diritti e le libertà degli interessati;

PRESO ATTO che l'art. 4, paragrafo 1, punto n. 7 del Regolamento UE 2016/679 definisce il “titolare del trattamento” come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

PRESO ATTO che l'art. 4, paragrafo 1, punto n. 8 del Regolamento UE 2016/679 definisce il “Responsabile del trattamento” come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

TENUTO CONTO ai sensi del considerando n. 81 e dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 che la società Poste Italiane è designata dal Ministero dello Sviluppo Economico per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, quale Responsabile del trattamento dati, in quanto in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;

VISTO l'accordo di collaborazione, del 28/11/2019, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra l'Agenzia delle Entrate e la Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello Sviluppo Economico, per la gestione del contributo per



Ministero dello Sviluppo Economico

l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva previsto dall'articolo 1 comma 1039 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205 e successive integrazioni;

CONSIDERATI in particolare i principi di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento UE 2016/679) e di limitazione della finalità (art. 5, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 2016/679) e della conservazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679);

CONSIDERATA altresì la necessità di assicurare la piena conformità della procedura al principio della responsabilizzazione (*accountability*) in base al quale il Titolare mette in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio nonché al principio di trasparenza nei confronti degli interessati (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento UE 2016/679) e artt. 12 e ss. del Regolamento UE 2016/679;

TENUTO CONTO delle misure di sicurezza adottate, a protezione degli interessati, al fine di contemperare il perseguimento delle finalità pubbliche cui sono tese le operazioni di trattamento dati con il rispetto dei richiamati principi fissati dal Regolamento UE 2016/679;

EFFETTUATA la Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali di cui all'art. 35 del Regolamento UE 2016/679;

DECRETA

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) "legge di bilancio 2022", la legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- b) "contributo", i contributi di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per l'acquisto di apparecchio televisivi previa rottamazione di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVB-T2 e per l'acquisto di decoder e di apparecchi televisivi in assenza di rottamazione;
- c) "beneficio" i benefici su richiesta dei soggetti, aventi titolo, di cui all'art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n.178, che vantino una età anagrafica, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022 pari o superiore a 70 anni e che godano di un trattamento pensionistico non superiore ad euro 20.000 annui;
- d) "fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22/07/1999 n. 261", la società Poste Italiane S.p.A (di seguito denominata società Poste);
- e) "Accordo di Collaborazione", l'accordo di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate di cui in premessa;
- f) "Regolamento UE", il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- g) "Codice", il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021.



Ministero dello Sviluppo Economico

h) “Le Parti”, talvolta nel testo per indicare congiuntamente i soggetti coinvolti nel trattamento, quali il Ministero dello Sviluppo Economico, l’INPS, l’Agenzia dell’Entrate e la società Poste.

Articolo 2

(Oggetto)

Il presente decreto definisce la procedura operativa per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 480 a 484 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 contenente il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

Articolo 3

(Tipologie di trattamento)

Per le finalità di cui all’art. 2 e nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 5, sono previsti i seguenti trattamenti di dati:

- il Ministero dello Sviluppo Economico opera il trattamento dei dati in relazione al trasferimento alla società Poste, a seguito di convenzione di cui all’art. 1 comma 483 della legge di bilancio 2022, dei dati personali acquisiti dall’Inps e dall’Agenzia delle entrate, in relazione alle finalità di legge;
- l’Inps opera il trattamento dei dati personali dei soggetti che vantano un’età anagrafica, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022, pari o superiore a 70 anni e che godano di un trattamento pensionistico non superiore a euro 20.000. Tali dati sono trasferiti al Ministero dello Sviluppo Economico secondo quanto previsto nell’allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto;
- l’Agenzia dell’Entrate opera il trattamento dei dati personali relativi agli utenti residenti nel territorio dello Stato che siano intestatari del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione o che ne siano esenti ai sensi dell'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tali dati sono trasmessi al Ministero dello Sviluppo Economico come da accordo di collaborazione sottoscritto;
- la società Poste Italiane spa opera il trattamento dei dati forniti alla stessa dal Ministero dello Sviluppo Economico esclusivamente per le finalità indicate nel presente decreto. Tali dati sono trasmessi come da convenzione sottoscritta.

Articolo 4

(Modalità di scambio dei dati)

I dati saranno trasmessi tramite canale telematico sicuro (s-FTP, FTP(s)), nel rispetto delle prescrizioni – così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali – indicate dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393, “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA”.

Nell’Allegato tecnico al presente decreto si rappresentano criteri e misure di sicurezza che sono adottati nell’ambito delle attività oggetto di trattamento tra l’INPS e il Ministero dello Sviluppo Economico.



Ministero dello Sviluppo Economico

Le misure di sicurezza, le modalità di scambio e i tracciati delle informazioni scambiate tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Agenzia delle Entrate e la società Poste sono descritti negli accordi di collaborazione sottoscritti tra le Parti.

Laddove si renda necessario, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative, interrompere il flusso dati, le Parti possono concordare, per il tramite dei referenti opportunamente nominati e nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, modalità alternative di accesso dati.

Articolo 5

(Flussi informativi tra le Parti)

L'INPS trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico i dati personali dei soggetti che vantano un'età anagrafica, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022, pari o superiore a 70 anni e che godano di un trattamento pensionistico non superiore a euro 20.000 lordi.

Nel novero dei trattamenti pensionistici che fanno capo al soggetto e che concorrono al raggiungimento del suddetto limite reddituale si intendono compresi anche i trattamenti di natura assistenziale erogati da INPS (prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi civili, sordomuti, assegni sociali ecc.) nonché quelli di qualsiasi natura erogati dagli altri Enti, Casse e Istituti previdenziali eventualmente presenti nel Casellario Centrale delle Pensioni istituito presso INPS per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e degli elementi relativi ai titolari di trattamenti pensionistici (art. 6 del DL 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, che sostituisce i commi primo, secondo e terzo dell'articolo unico del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388).

I dati di cui ai precedenti commi sono forniti conformemente all'Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito della ricezione dei dati da parte dell'INPS li trasmette integralmente all'Agenzia delle Entrate in virtù dell'accordo integrativo dell'accordo di collaborazione sottoscritto (di seguito accordo integrativo)

L'Agenzia delle Entrate provvede a trattare i dati ricevuti estrapolando esclusivamente quelli degli utenti residenti nel territorio dello Stato che siano intestatari del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione o che ne siano esenti ai sensi dell'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tali dati vengono trasmessi al Ministero dello Sviluppo Economico come da accordo sottoscritto.

Il Ministero dello Sviluppo Economico trasmette i dati ricevuti dall'Agenzia delle Entrate alla società Poste Italiane spa che provvede ai sensi di quanto previsto dalla convenzione di cui all'art. 1 comma 483 della legge 30 dicembre 2021 n. 234

La società Poste Italiane spa avvalendosi anche, per l'esecuzione delle attività previste dalla suddetta convenzione, delle società controllate Postel spa e SDA Express Courier S.p.A, entrambe con sede in Viale Europa 175 – Roma, provvederà alla fornitura dei decoder assicurando agli aventi diritto l'opportuna assistenza telefonica per l'installazione e la sintonizzazione delle apparecchiature.

Articolo 6

(Misure di sicurezza)

I trattamenti di dati personali sono effettuati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al



Ministero dello Sviluppo Economico

fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

Le modalità di trasmissione dei dati verranno individuate nel rispetto delle disposizioni di cui al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, debitamente attualizzato alla luce delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 7

(Disposizione in materia di protezione dei dati personali)

Il Ministero dello Sviluppo Economico e l'INPS agiscono in qualità Titolari del trattamento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, punto n. 7 del Regolamento UE.

L'Agenzia delle Entrate, in virtù dell'accordo integrativo, è designata dal Ministero dello Sviluppo Economico quale "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, n. 8 e dell'art. 28 del Regolamento UE, per la gestione del contributo per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, previsto dall'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205".

La società Poste è designata dal Ministero dello Sviluppo Economico quale "Responsabile del trattamento", ai sensi dall'articolo 4, paragrafo 1, n. 8 e dell'art. 28 del Regolamento UE.

La Fondazione Ugo Bordoni è designata dal Ministero dello Sviluppo Economico quale "Responsabile del trattamento", ai sensi dall'articolo 4, paragrafo 1, n. 8 e dell'art. 28 del Regolamento UE e Amministratore di Sistema in relazione alla raccolta dei dati necessari all'espletamento dei compiti assegnati

I trattamenti di dati personali, posti in essere dalle Parti nel rispetto dei requisiti di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE sono effettuati – in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE e al Codice - esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente provvedimento ed è osservato, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'art. 5 del Regolamento UE.

Le Parti, nei rispettivi ambiti di competenza, si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l'esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE.

I Titolari del trattamento garantiscono che l'accesso alle informazioni è consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili (art. 28 del Regolamento UE) o Persone autorizzate al trattamento dei dati (art. 29 e 4, n. 10, del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice), ferma restando la responsabilità derivante dall'uso illegittimo delle informazioni; ciascun Titolare, pertanto, provvede, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati, operano sotto la sua diretta autorità in qualità di Persone autorizzate.

Articolo 8

(Divieto di replica della banca dati)

E' fatto assoluto divieto alle Parti di duplicare, costituendo autonome banche dati, i dati resi disponibili per le finalità previste dal presente decreto.



Ministero dello Sviluppo Economico

Articolo 9

(Limitazione della conservazione)

Ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE, i dati acquisiti sono conservati per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e in congruità con la finalità di proseguire e potenziare gli interventi attuati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 10

(Trasparenza)

Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in applicazione del presente decreto.

Articolo 11

(Violazioni di dati)

I Titolari del trattamento di cui all'articolo 7 comunicheranno tempestivamente le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che, nei termini prescritti, ciascuno possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento UE.

Roma,

Il Direttore Generale
Avv. Francesco Soro